



Regione Autonoma della Sardegna

ooo

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 24 GENNAIO 2002 N. 1 CONCERNENTE "IMPRENDITORIA GIOVANILE: PROVVEDIMENTI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE"

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
 - a) **"Assessorati"**: l'Assessorato del Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna, relativamente all'attuazione della Legge nei settori della produzione di beni e servizi, ivi compresi i servizi socio assistenziali, e l'Assessorato del Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, relativamente all'attuazione della Legge nei settori del turismo e della produzione di servizi turistici;
 - b) **"CE"**: la Commissione Europea attraverso i propri organi di volta in volta competenti;
 - c) **"Decisione"**: la Decisione della CE in data [●] GUCE [●] di approvazione del Regime di aiuti;
 - d) **"Direttive"**: le presenti direttive di attuazione;
 - e) **"Enti istruttori"**: gli enti di credito convenzionati con la Regione Autonoma della Sardegna ai fini dello svolgimento dell'istruttoria sulle domande di ammissione al Regime di aiuti;
 - f) **"ESL"**: l'Equivalente Sovvenzione Lordo applicabile per il territorio della Sardegna, come determinato nei provvedimenti *pro tempore* vigenti della CE, ed attualmente nella Carta degli Aiuti a Finalità Regionale approvata dalla CE il 1 marzo 2000;
 - g) **"ESN"**: l'Equivalente Sovvenzione Netto applicabile per il territorio della Sardegna, come determinato nei provvedimenti *pro tempore* vigenti della CE, ed attualmente nella Carta degli Aiuti a Finalità Regionale approvata dalla CE il 1 marzo 2000;
 - h) **"Legge"**: la legge regionale 24 gennaio 2002 n.1;
 - i) **"PMI"**: le piccole e medie imprese aventi i requisiti di cui ai provvedimenti *pro tempore* vigenti della CE ed attualmente alla Raccomandazione del 3 aprile 1996, pubblicata in GUCE serie L 107 del 30 aprile 1996, come specificati nell'art. 4 delle presenti Direttive;
 - j) **"Regime di aiuti"**: il sistema di agevolazioni in favore delle imprese introdotto dalla Legge;
 - k) **"Soci giovani"**: le persone fisiche partecipanti al capitale di imprese ammissibili al Regime di aiuti, titolari dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, delle presenti Direttive dalla data di costituzione della società.



Regione Autonoma della Sardegna

ART. 2 – FINALITÀ DELLA LEGGE

1. Per favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione di nuove energie imprenditoriali, la Legge introduce un sistema di agevolazioni in favore delle PMI costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 35 anni, le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi, che intendano realizzare nuove iniziative nei settori della produzione di beni e servizi, ivi compresi i servizi socio-assistenziali, del turismo, delle opere complementari alle attività turistiche e della produzione di servizi turistici.
2. Il Regime di aiuti sarà attuato attraverso distinte procedure di bando nell'ambito delle quali saranno individuati in base alle risorse di bilancio disponibili ed agli obiettivi di programmazione ritenuti prioritari, gli specifici settori di intervento nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Legge e nelle presenti Direttive.

ART. 3 – VINCOLI COMUNITARI

1. Il Regime di aiuti è soggetto alle disposizioni della Decisione.
2. Le agevolazioni agli investimenti introdotte dal Regime di aiuti sono soggette, altresì, alle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione contenente la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
3. Tali agevolazioni non possono superare il limite di intensità, espresso in ESN più ESL, attualmente pari, per la Regione Sardegna, al 35% in ESN più il 15% in ESL con riferimento alle spese ammissibili per la realizzazione degli investimenti.
4. Al fine di garantire che gli investimenti produttivi che beneficiano del contributo siano economicamente redditizi e finanziariamente solidi, ciascun beneficiario deve conferire un apporto di mezzi propri in misura non inferiore al 25% del programma di investimenti. Tale percentuale deve intendersi come il rapporto tra i mezzi propri investiti o da investire nel programma e gli investimenti ammissibili, considerati in valore nominale. Ai fini del presente comma 4, per mezzi propri si intendono le fonti di copertura finanziaria dell'investimento esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico.

TITOLO II BENEFICIARI

ART. 4 – REQUISITI SOGGETTIVI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE.

1. Ai sensi dell'art. 2 della Legge, possono beneficiare delle agevolazioni le Piccole e Medie Imprese, come definite nella Raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 (GU L 107 del 30 aprile 1996, p. 4), aventi la forma giuridica di società cooperativa, di società piccola cooperativa, di società di capitali ovvero di società di persone che intendano realizzare nuove iniziative nei settori della produzione di



Regione Autonoma della Sardegna

- beni e servizi, ivi compresi i servizi socio assistenziali, del turismo, delle opere complementari alle attività turistiche e della produzione di servizi turistici
2. Le società di cui al precedente comma 1, devono risultare regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda.
 3. Non sono ammesse ai benefici le società che abbiano operato in qualunque settore prima della presentazione della domanda e comunque, le società costituite da oltre 5 anni prima della presentazione della domanda stessa.
 4. Lo statuto delle società di cui al precedente comma 1, deve espressamente prevedere che ogni deliberazione, sia dell'assemblea che dell'organo amministrativo, se in forma collegiale, è validamente assunta a maggioranza assoluta.
Nei casi in cui le deliberazioni riguardino le modificazioni dell'atto costitutivo e/o le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, la deliberazione è validamente assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale
 5. Sono ammesse al beneficio le società in possesso dei requisiti di cui al presente art. 4 che abbiano la propria sede operativa nel territorio della regione.
 6. Non sono ammesse le società che non si impegnino formalmente ad applicare i contratti collettivi di lavoro.

ART. 5 – REQUISITI DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE

1. Le società di cui al precedente art. 4 devono essere partecipate da un numero minimo di tre soci di cui almeno il 60%, al momento della costituzione, sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - età compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti;
 - residenza in Sardegna da non meno di tre anni precedenti la data di costituzione della società;
 - stato di inoccupazione o di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n.181, risultante nella relativa scheda professionale contenuta nell'elenco anagrafico tenuto a cura del Servizio territorialmente competente.
2. I limiti di età indicati nel precedente comma 1 sono elevati a 40 anni non compiuti in caso di disoccupazione o di inoccupazione di lunga durata ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
3. La percentuale del 60% di cui al precedente comma 1, si riferisce sia al numero dei soci sia alla partecipazione nel capitale delle società.
4. Non sono ammesse al Regime di aiuti le società di cui anche uno solo dei Soci:
 - risulti titolare di quote o di azioni di altre società ammesse al beneficio;
 - se ricompreso tra i soci giovani nei tre anni antecedenti alla data di presentazione della domanda risulti aver beneficiato, a qualsiasi titolo, di agevolazioni a sostegno di iniziative imprenditoriali, introdotte dalla normativa comunitaria, statale regionale o comunque concesse da enti locali o istituzioni



Regione Autonoma della Sardegna

- pubbliche;
- si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;
 - nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
 - non sia in regola, con riferimento ad attività imprenditoriali, con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ovvero, qualora abbia dei dipendenti, con gli obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali;
 - renda dichiarazioni false od omissive nel fornire le informazioni richieste per la dimostrazione dei requisiti di ammissibilità al beneficio.
5. Non sono ammesse al beneficio le società che, pur essendo partecipate per il 60% da Soci giovani, risultino soggette, in ragione di vincoli contrattuali esterni ovvero di patti parasociali, al controllo od all'influenza dominante ai sensi dell'art. 2359 c.c., di soggetti diversi dai Soci giovani.
 6. I requisiti di cui al precedente comma 1 devono sussistere sin dal momento della costituzione della Società richiedente. Lo stato di disoccupazione deve essere attestato alla data di presentazione della domanda.
 7. Qualora nel corso della realizzazione dell'investimento ovvero nei cinque anni successivi alla concessione del beneficio uno dei Soci giovani perda il requisito della disoccupazione per aver iniziato un'attività lavorativa, esso è obbligato a cedere la propria quota di partecipazione o parte della stessa necessaria a raggiungere i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c) della Legge, a soggetti aventi i medesimi requisiti previsti dal citato articolo 2.
 8. L'obbligo di cessione della quota sociale decorre dalla data di inizio dell'attività lavorativa presso terzi e va eseguito entro i sei mesi successivi, pena la revoca del contributo.
 9. Nei dieci anni successivi alla concessione del beneficio, la cessione delle quote o delle azioni della società o parte delle stesse da parte dei soci che al momento della presentazione della domanda avevano i requisiti di cui al precedente comma 1, è ammessa a condizione che avvenga a favore di soggetti in possesso dei medesimi requisiti di ammissibilità.
 10. Salvo quanto disposto al precedente comma 9, la cessione delle quote o delle azioni delle società o parte delle stesse è ammessa anche nelle more della istruttoria della domanda.

ART. 6 – REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

1. Nei dieci anni successivi alla concessione del beneficio, gli incarichi sociali devono essere affidati prevalentemente ai Soci giovani secondo quanto previsto al presente art. 6.
2. In caso di organi amministrativi collegiali, la rappresentanza dei Soci giovani non può essere inferiore al 60% dei componenti dell'organo amministrativo. In particolare, devono essere designati fra i Soci giovani il Presidente e, ove nominato,



Regione Autonoma della Sardegna

l'Amministratore Delegato.

3. In caso di organi amministrativi unipersonali l'organo amministrativo deve essere rappresentato da uno dei Soci giovani.
4. Ove nominati, eventuali procuratori speciali dell'Organo Amministrativo devono essere designati fra i Soci giovani.
5. E' fatta salva la possibilità di conferire procure a terzi per compimento di singoli atti qualora, per circostanze obiettive, tali procure non possano essere conferite a soci giovani.

ART. 7 – AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. Il Regime di aiuti si applica alla realizzazione di nuove iniziative nei seguenti settori:
 - produzione di beni e servizi, ivi compresi i servizi socio assistenziali;
 - turismo, opere complementari alle attività turistiche e produzione di servizi turistici.
2. Sono escluse le nuove iniziative che abbiano ad oggetto la produzione, trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, nonché nel settore della pesca e dell'industria carbonifera.
3. Sono, altresì, esclusi i settori disciplinati da regole specifiche quali i trasporti, la siderurgia, le costruzioni navali, le fibre sintetiche e l'industria automobilistica.
4. I bandi di gara prevedono gli specifici settori di attività per i quali possono essere presentate domande, fornendone la elencazione analitica.

TITOLO III

AIUTI AGLI INVESTIMENTI

ART. 8 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammessi alle agevolazioni i programmi di investimento comportanti spese complessivamente ammissibili non superiori ai massimali di spesa di cui al seguente art. 9.
2. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese di investimento in capitale fisso relative alla creazione di un nuovo stabilimento ed in generale le spese, purché capitalizzate, relative all'avvio di una nuova iniziativa imprenditoriale ed in particolare:
 - a) lo studio di fattibilità tecnico-economico-finanziaria dell'iniziativa, il piano di impresa comprensivo dell'analisi di mercato e, ove necessario, degli studi per la valutazione dell'impatto ambientale;
 - b) gli oneri relativi alle progettazioni ingegneristiche delle opere edili e dei relativi impianti ausiliari e di servizio, al piano di sicurezza di cantiere e alla direzione lavori;
 - c) gli oneri di rilascio delle concessioni edilizie, i collaudi di legge, le prestazioni di



Regione Autonoma della Sardegna

- terzi necessarie all'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali;
- d) l'acquisto del suolo, l'acquisto del diritto di superficie e l'acquisto dei fabbricati necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto del programma di investimento, incluse le relative spese notarili;
 - e) le opere murarie e assimilate;
 - f) gli impianti ausiliari e di servizio;
 - g) le infrastrutture specifiche aziendali;
 - h) i macchinari, gli impianti, le attrezzature esclusivamente se nuove di fabbrica;
 - i) i mezzi mobili e gli automezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività di impresa, esclusivamente se nuovi di fabbrica e con esclusione di quelli di rappresentanza;
 - j) i programmi informatici;
 - k) i brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi;
 - l) le spese finalizzate all'introduzione di sistemi di qualità e quelle relative all'adesione al sistema internazionale di certificazione ambientale secondo standard e metodologie riconosciute (ISO) limitatamente alla quota parte riconducibile alla struttura interessata dal programma.
3. In ogni caso sono ammissibili esclusivamente le spese che, in base alla data delle relative fatture o di ogni altro documento giustificativo della spesa, risultino sostenute in data successiva a quella di presentazione della domanda.
4. Le spese di cui al presente art. 8, comma 2, lettera a) sono ammesse nei limiti del 2% dell'importo delle spese ammissibili e, in ogni caso, in misura non superiore ad Euro 15.000,00.
5. Le spese di cui al presente art. 8, comma 2, lettera b) sono ammesse nei limiti del 5% dell'importo relativo alle opere edili ed agli impianti ausiliari e di servizio.
6. Nel settore di cui al seguente art. 9, comma 1, lettera b), le spese di cui al presente art. 8, comma 2, lettere b), c), d), e) e f) non possono eccedere il 75% dell'importo delle spese complessivamente ammissibili.
7. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese diverse da quelle indicate nel precedente comma 2, ed in particolare:
- a) la realizzazione di fabbricati insistenti su aree che non siano di proprietà della società richiedente, fatta eccezione per quelle oggetto di concessione demaniale di durata residua non inferiore al vincolo di destinazione degli investimenti, di cui al successivo comma 9;
 - b) la realizzazione di opere di ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di fabbricati che non siano di proprietà della società richiedente;
 - c) l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione e la riattivazione di unità produttive di proprietà di imprese in attività, ed utilizzate dalle stesse alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Sono ammissibili ai sensi del precedente comma 2, lettera d) gli acquisti di terreni e fabbricati di proprietà di imprese cessate non meno di tre anni prima della presentazione della domanda. E', altresì applicabile l'art. 10 della L.R. n° 37 del 24.12.1998.
 - d) l'acquisto di terreni e fabbricati gravati da vincoli, oneri, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi natura;
 - e) l'acquisto di terreni e fabbricati per la cui realizzazione o acquisto il terzo



Regione Autonoma della Sardegna

- cedente, nei dieci anni precedenti la presentazione della domanda, abbia beneficiato di aiuti pubblici;
- f) l'acquisto di aziende o di cespiti aziendali di imprese esistenti o cessate, inclusi l'avviamento o il portafoglio clienti;
 - g) l'acquisto di minuterie e utensili di uso manuale comune e di beni di uso promiscuo;
 - h) le imposte e le tasse di qualsiasi natura.
8. Non sono in ogni caso ammissibili le spese di acquisto di beni mobili o immobili da soci, dal coniuge o da parenti o affini entro il secondo grado dei soci, da società in cui partecipino uno o più degli stessi soci o il coniuge o parenti o affini entro il secondo grado di alcuno dei soci.
 9. Gli investimenti agevolati relativi a beni mobili devono restare vincolati alla loro destinazione, nel territorio della Sardegna, per un periodo non inferiore a dieci anni; gli investimenti agevolati relativi a beni immobili ed a beni mobili registrati devono restare vincolati alla loro destinazione nel territorio della Sardegna per un periodo non inferiore a venti anni. In ogni caso i beni agevolati sono vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di avvio dell'attività e comunque sino alla estinzione del mutuo.
 10. In ogni caso, anche in deroga al precedente comma 9, sono ammessi investimenti sostitutivi di beni che risultino essere non più utilizzabili per obsolescenza o comunque perché inadeguati rispetto alle mutate esigenze di mercato. In tal caso il nuovo investimento deve essere comunicato all'Assessorato competente, che dovrà esprimere eventuale parere contrario nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, decorso il quale il silenzio dell'Assessorato equivale ad approvazione del nuovo investimento.
 11. La domanda, a fronte della quale possono essere richieste le agevolazioni, deve essere correlata ad un programma di investimenti organico e funzionale atto a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati. Non è pertanto consentita la presentazione di più domande di agevolazione anche in tempi successivi che, sebbene riferite a distinti investimenti, siano riconducibili al medesimo programma.

ART. 9 – MASSIMALI DI SPESA

1. Possono beneficiare delle agevolazioni i programmi di investimento di cui al precedente art. 7, comma 1, nei limiti dei massimali fissati nel presente art. 9, da intendersi al netto dell'IVA applicabile ai sensi della normativa in vigore:
 - a) Nel settore della produzione di beni e della produzione di servizi socio-assistenziali fino ad un massimo di Euro 1.500.000,00.
 - b) Nel settore della produzione di servizi diversi da quelli socio assistenziali fino ad un massimo di Euro 500.000,00.
 - c) Nel settore del turismo, delle opere complementari alle attività turistiche e della produzione di servizi turistici fino ad un massimo di Euro 1.750.000,00.
2. Per ciascun settore di intervento, possono essere introdotti nei bandi di gara specifici massimali di spesa, inferiori a quelli di cui al precedente comma 1.



Regione Autonoma della Sardegna

ART. 10 – TIPOLOGIA DEGLI AIUTI

1. Le agevolazioni possono assumere le seguenti forme:
 - a) contributi in conto capitale
 - b) contributi in conto interessi

ART. 11 – OPZIONI SULLA TIPOLOGIA DI AIUTO

1. A condizione che l'intensità complessiva dell'aiuto richiesto non superi il massimale di cui al precedente art. 3, comma 3 e che il 25% del programma di investimenti sia realizzato con apporto di mezzi propri, in sede di presentazione della domanda l'impresa richiedente ha la facoltà di optare per una singola forma di contributo ovvero per il cumulo delle stesse.

TITOLO IV AIUTI AL FUNZIONAMENTO

ART. 12 – SPESE AMMISSIBILI

1. Gli aiuti al funzionamento di cui all'art. 7 della Legge sono concessi per un periodo non superiore ai primi due anni di attività, per la copertura delle spese di gestione effettivamente sostenute e documentate, di seguito dettagliate:
 - a) Costi del trasporto fuori dal territorio regionale di materie prime e semilavorati in entrata verso l'impresa;
 - b) Costi del trasporto fuori dal territorio regionale di semilavorati e prodotti finiti in uscita dall'impresa;
 - c) Costi del magazzinaggio esterno alla Sardegna dei beni di cui alle precedenti lettere a) e b) per periodi di giacenza non eccedenti 15 giorni per ciascun deposito;
 - d) Costi del trasporto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti all'interno del territorio regionale;
 - e) Costi per l'approvvigionamento di energia e per l'approvvigionamento di carburanti o altri materiali di consumo necessari per la produzione di energia in proprio;
 - f) Costi per l'approvvigionamento idrico e la depurazione delle acque reflue;
 - g) Costi di smaltimento dei rifiuti industriali, ai quali sono assimilati i rifiuti prodotti nella gestione di strutture ricettive;
 - h) Costi di acquisto delle materie prime, inclusi i prodotti di prima lavorazione acquistati per il completamento del ciclo produttivo presso l'impresa beneficiaria;
 - i) Costi bancari ed oneri finanziari, con esclusione degli oneri finanziari relativi al finanziamento agevolato e con esclusione degli oneri relativi alla copertura



Regione Autonoma della Sardegna

- finanziaria dell'apporto minimo di mezzi propri di cui all'art. 3, comma 4.
2. Sono escluse le spese di gestione inerenti al personale (stipendi e salari) ed i rimborsi e ristorni ai soci, di qualsiasi natura e sotto qualsiasi forma.
 3. Le spese devono essere documentate mediante esibizione del relativo titolo, in regola con le norme fiscali in vigore.

TITOLO V MODALITÀ ISTRUTTORIE

ART. 13 – BANDI

1. Sulla base della ripartizione annuale delle risorse disponibili per l'erogazione delle agevolazioni quale derivante dalla programmazione finanziaria della Regione Autonoma della Sardegna e degli obiettivi di politica economica assegnati con delibera della Giunta Regionale di anno in anno, anche mediante identificazione degli specifici settori di azione, gli Assessorati predispongono annualmente uno o più bandi di selezione conformi alle presenti direttive. All'atto dell'adozione, i bandi sono comunicati dalla Presidenza della Regione, alla competente Commissione del Consiglio Regionale.
2. I contributi sono concessi alle iniziative imprenditoriali iscritte nelle graduatorie in ordine decrescente dalla prima fino ad esaurimento delle risorse disponibili per il singolo bando.
3. Qualora le risorse disponibili per il singolo bando non siano sufficienti a coprire l'intero contributo richiesto nell'ambito dell'ultimo programma ammissibile in graduatoria, la graduatoria stessa sarà chiusa con esclusione di quest'ultimo programma.
4. Le graduatorie vengono approvate dagli Assessorati con appositi provvedimenti per i settori di rispettiva competenza ed inviate al BURAS per la pubblicazione entro dieci giorni dal termine di cui al seguente art. 14, comma 4. Contemporaneamente alla pubblicazione sul BURAS gli Assessorati provvederanno altresì alla pubblicazione sul Sito Internet della Regione Sardegna.
5. I bandi annuali specificano:
 - a) le attività ammesse alle agevolazioni;
 - b) i massimali di spesa ammissibile, ove inferiori rispetto a quelli previsti nel precedente art. 9, comma 1;
 - c) i termini iniziale e finale per la presentazione delle domande;
 - d) la documentazione di cui deve essere corredata la domanda a pena di inammissibilità;
 - e) gli indicatori usati per la definizione della graduatoria delle domande, individuati, con riferimento ai settori di attività oggetto dello specifico bando, e specificamente:
 - e.1) utilizzando almeno i seguenti indicatori:
 - rapporto fra il numero di unità occupazionali attivate dal programma e investimento complessivo;



Regione Autonoma della Sardegna

- rapporto fra le quote di partecipazione possedute dai Soci giovani e l'ammontare complessivo del capitale sociale;
 - e.2) utilizzando eventualmente i seguenti indicatori:
 - rapporto fra investimento complessivo proposto ed investimenti della stessa tipologia realizzati nella medesima area nel quinquennio precedente, nel quadro di scelte coerenti con le politiche di sviluppo definite dalla Regione Sardegna;
 - capacità di innovazione rispetto allo specifico settore di intervento;
 - rapporto fra l'entità dell'investimento complessivo proposto ed i massimali applicabili ai sensi del precedente art. 9, assicurando la preferenza per gli investimenti di minore entità;
 - capacità sinergiche e di collegamento, documentate nell'ambito dello studio di fattibilità, con altre iniziative operanti nell'area di riferimento, anche mediante verticalizzazione dei processi produttivi;
 - sostenibilità ambientale rispetto allo specifico settore di appartenenza dell'iniziativa;
 - f) i criteri di premialità, da applicare in caso di pari posizione in graduatoria, utilizzando almeno i seguenti:
 - presenza, nelle società, di emigrati di ritorno, figli di emigrato o coniuge di emigrato dalla Sardegna aventi i requisiti soggettivi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 15.01.1991, n° 7
 - età media dei Soci giovani più alta;
 - g) il punteggio attribuito a ciascun indicatore ed il maggior punteggio attribuito a ciascun criterio di premialità ai fini della definizione della graduatoria;
 - h) i riferimenti dell'Ente o, se più di uno, degli Enti istruttori;
 - i) in generale, ogni notizia utile per la riuscita della procedura.
6. Il termine finale di presentazione delle domande di cui al precedente comma 5, lettera c), non potrà essere inferiore a 90 giorni dalla pubblicazione del bando sul BURAS.
 7. Ogni impresa interessata dovrà presentare, entro i termini fissati nel bando, la domanda di contributo all'indirizzo di uno degli Enti Istruttori indicati nel bando.
 8. La domanda di contributo deve essere redatta su apposito modulo, reso disponibile presso l'Ente Istruttore di cui al precedente comma 7 compilato in ogni sua parte e accompagnato dalla documentazione completa e dalle dichiarazioni ivi richieste.
 9. Copia fotostatica del solo modulo di domanda presentato ai sensi del precedente comma 8 deve essere inviata, con raccomandata A/R, all'Assessorato competente.
 10. Le domande presentate in forma diversa da quella prevista nel precedente comma 8 sono giudicate inammissibili e restituite dall'Ente Istruttore alle imprese richiedenti entro trenta giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione delle domande, fissato nel bando, con indicazione delle ragioni dell'inammissibilità.

ART. 14 – ENTI ISTRUTTORI

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione sono affidati ad enti di credito e intermediari finanziari che esercitino



Regione Autonoma della Sardegna

- attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'art. 107, comma 7, del Decreto Legislativo n. 385/93, individuati, attraverso l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Decreto Legislativo n. 157/95. Gli enti così individuati provvedono altresì alla concessione dei finanziamenti per i quali è riconosciuto il contributo in conto interessi di cui all'art. 6 della Legge.
2. E' condizione di ammissibilità alla procedura di cui al presente comma l'assunzione dell'impegno espresso di erogare, ove richiesto dai soggetti che risultino ammissibili al Regime di aiuti in seguito all'esito positivo dell'istruttoria tecnico-amministrativa, un finanziamento in favore degli stessi, a tasso e condizioni ordinarie di mercato e secondo le proprie prassi correnti, fino a concorrenza di un importo equivalente alla quota di investimento a carico dei beneficiari medesimi.
 3. La Regione stipula con ciascuno degli Enti istruttori selezionati attraverso la procedura di cui al precedente comma 1, una convenzione nella quale sono fra l'altro contenuti, anche attraverso il rinvio dinamico alle presenti direttive di attuazione, ai bandi di cui al precedente art. 13 nonché agli eventuali altri provvedimenti amministrativi inerenti l'applicazione del Regime di Aiuti:
 - a) le modalità di applicazione dei criteri di valutazione e degli indicatori previsti dalle presenti direttive e dai bandi al fine della formazione della graduatoria delle domande ammissibili;
 - b) le modalità di esecuzione dei controlli anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni medesime;
 - c) le modalità con cui la Regione Sardegna esercita le proprie funzioni di controllo sull'attività dell'Ente istruttore ed applica, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, le sanzioni ivi contemplate.
 4. Gli Enti istruttori comunicano agli Assessorati l'esito finale delle istruttorie e tutti gli elementi necessari per la formazione della graduatoria entro novanta giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, fissato nel bando.
 5. Qualora la domanda non risulti corredata dello studio di fattibilità ovvero mancante dei dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ovvero di altri dati o documenti richiesti nel bando a pena di inammissibilità, la stessa è restituita dall'Ente istruttore all'impresa richiedente con dichiarazione motivata di inammissibilità.
 6. Qualora la domanda risulti carente di documentazione diversa da quella indicata nel precedente comma 5, l'Ente istruttore invita l'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, a provvedere all'integrazione della documentazione. Qualora l'impresa non provveda all'integrazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Ente istruttore, la relativa domanda si intenderà a tutti gli effetti decaduta e l'Ente istruttore ne darà comunicazione all'impresa ed all'Assessorato competente.
 7. Gli esiti delle istruttorie e gli elementi elaborati dagli Enti istruttori e comunicati agli Assessorati, sono acquisiti dalla Regione Sardegna come veri e rispondenti ai criteri statuiti nelle presenti direttive, nei bandi di cui al precedente art. 13 nonché negli eventuali altri provvedimenti amministrativi inerenti l'applicazione del Regime di Aiuti.



Regione Autonoma della Sardegna

TITOLO VI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

ART. 15 – CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, gli Assessorati richiedono alle imprese utilmente collocate nella graduatoria stessa, la documentazione necessaria ai fini dell'emissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
2. Nello stesso termine gli Assessorati comunicano altresì le motivazioni dell'esclusione alle imprese non ammesse al Regime di aiuti che avevano presentato la documentazione completa all'istruttoria.
3. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di documenti di cui al precedente primo comma, la società beneficiaria costituisce, pena la inammissibilità al beneficio, una cauzione in favore dell'Amministrazione competente a garanzia della effettiva attivazione e del mantenimento, per un periodo di almeno cinque anni dal completamento del programma di investimenti, del numero di occupati indicato nella domanda. La prestazione della suddetta cauzione dovrà avvenire mediante presentazione di polizza di primaria impresa assicuratrice irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, con espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. ed alla decadenza prevista a favore del fideiussore dall'art. 1957 c.c. L'entità della cauzione è determinata in misura pari al costo del personale indicato nella domanda e proporzionalmente al numero di occupati per la cui attivazione la società è tenuta a prestare garanzia ed avrà durata di cinque anni dal completamento del programma di investimenti.
4. Unitamente alla fideiussione di cui al precedente comma 3, la società beneficiaria invia all'Assessorato una specifica dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2002, n. 445, che indica la data prevista per l'ultimazione del programma e l'inizio delle attività d'impresa.
5. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui ai precedenti commi, gli Assessorati adottano i singoli provvedimenti di concessione delle agevolazioni, secondo l'ordine della graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse disponibili e trasmettono il provvedimento di concessione alle imprese beneficiarie.
6. Il programma di investimento deve essere concluso entro il termine indicato nella dichiarazione di cui al precedente comma 4, e comunque entro tre anni dalla adozione del provvedimento di concessione di cui al precedente comma 5.

ART. 16 – MODALITÀ DI EROGAZIONE

1. L'erogazione del contributo in conto capitale è così regolamentata:
 - a) 50 per cento a titolo di anticipazione contestualmente all'emanazione del provvedimento di concessione, dietro presentazione di fideiussione bancaria o



Regione Autonoma della Sardegna

- polizza assicurativa di primaria impresa assicuratrice irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, con espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. ed alla decadenza prevista a favore del fideiussore dall'art. 1957 c.c., di importo pari alla somma da erogare;
- b) 30 per cento, a titolo di anticipazione, previo accertamento della effettiva realizzazione della metà del programma di investimento ammesso, dietro presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di primaria impresa assicuratrice irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, con espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. ed alla decadenza prevista a favore del fideiussore dall'art. 1957 c.c., di importo pari alla somma da erogare;
 - c) 20 per cento a completamento dell'investimento, a seguito di avvenuto collaudo ai sensi del seguente art. 18.
2. Gli Assessorati possono in qualsiasi momento, anche durante la realizzazione del programma, disporre tutte le ispezioni e verifiche ritenute opportune.
 3. Le fideiussioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), sono svincolate al momento del pagamento del saldo di cui al precedente comma 1 lettera c) fatta salva la possibilità di richiedere da parte del beneficiario lo svincolo graduale della fideiussione proporzionalmente al grado di avanzamento della realizzazione dell'investimento.
 4. L'erogazione del contributo in conto interessi è così regolamentata:
 - a) il finanziamento relativamente al quale è riconosciuto il contributo in conto interessi è erogato dagli Enti istruttori in unica soluzione entro 180 giorni dall'emanazione del provvedimento di concessione di cui al precedente comma 1;
 - b) il contributo in conto interessi viene erogato direttamente agli Enti istruttori in coincidenza con la scadenza e a fronte del regolare pagamento delle rate del mutuo da parte delle imprese beneficiarie o, su specifica disposizione degli Assessorati competenti, in forma attualizzata.
 5. L'erogazione del contributo sulle spese di gestione avviene:
 - a) per il primo anno di attività, con una anticipazione delle spese di gestione pari al 50% del contributo concesso, alla dichiarazione di inizio attività, e con l'erogazione del successivo 50% entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, dietro presentazione della relativa documentazione fiscalmente regolare;
 - b) per il secondo anno l'intero contributo deve essere erogato entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio dietro presentazione della relativa documentazione fiscalmente regolare, delle spese di gestione effettivamente sostenute nell'esercizio trascorso.

ART. 17 – DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA

1. L'erogazione dell'ultima quota è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa, all'Ente istruttore, della documentazione finale di spesa nonché delle dichiarazioni specificate analiticamente nel bando, il tutto in duplice copia di cui



Regione Autonoma della Sardegna

una da inoltrare a cura dell'Ente Istruttore stesso all'Assessorato Competente.

ART. 18 – COLLAUDO ED EROGAZIONE DEFINITIVA

1. Entro quindici giorni dal ricevimento delle dichiarazioni e della documentazione finale di spesa di cui al precedente art. 17, l'Ente istruttore verifica la conformità del programma di investimento effettivamente realizzato con quello ammesso alla agevolazione.
2. Sulla base degli accertamenti l'Ente istruttore redige, nello stesso termine di cui al precedente comma 1, una relazione finale per ciascun programma di investimento, nella quale, se necessario, provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa. La relazione è trasmessa all'Assessorato competente ed all'impresa beneficiaria.
3. Nel caso in conseguenza degli accertamenti certificati nella relazione di cui al precedente comma 2 sia necessario procedere alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, l'impresa beneficiaria ha sessanta giorni dalla comunicazione della relazione per far pervenire proprie osservazioni all'Ente istruttore ed all'Assessorato competente.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della relazione di cui al precedente comma 2, od entro dieci giorni dal successivo ricevimento delle osservazioni comunicate dall'impresa beneficiaria ai sensi del precedente comma 3, l'Ente istruttore propone all'Assessorato competente il provvedimento di erogazione a saldo o di revoca parziale o totale delle agevolazioni.

TITOLO VII CONTROLLI

ART. 19 – CONTROLLI

1. In ogni fase e stadio dei procedimenti iniziati con la pubblicazione dei bandi, gli Assessorati possono disporre controlli e ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni medesime.
2. L'esecuzione dei controlli di cui al comma 1 può essere richiesta agli Enti istruttori.
3. L'assessorato della Programmazione cura direttamente, o per il tramite di soggetti terzi, i controlli anche a campione sulla sull'attività degli Enti istruttori e sulla regolarità delle procedure seguite dagli stessi anche nell'esecuzione dei controlli eventualmente richiesti ai sensi del precedente comma 2.
4. Successivamente al collaudo definitivo ed all'inizio dell'attività delle imprese beneficiarie, gli Assessorati possono procedere in qualunque momento a controlli e ispezioni anche a campione sulle imprese beneficiarie al fine di verificare il mantenimento delle condizioni di ammissione al Regime di aiuti.



Regione Autonoma della Sardegna

ART. 20 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA EROGAZIONE DEFINITIVA DEI CONTRIBUTI

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, per un periodo complessivo di cinque anni dalla data del provvedimento di erogazione definitiva delle agevolazioni, ciascuna impresa beneficiaria deve presentare una relazione tecnico-economica contenente la descrizione dei risultati raggiunti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente in rapporto alle previsioni originarie e la motivazione degli eventuali scostamenti e variazioni rispetto alle stesse.
2. In particolare, la relazione dovrà contenere i seguenti dati:
 - Unità occupazionali impiegate e tipo di rapporto applicato;
 - Tipologia dei prodotti e servizi immessi sul mercato;
 - Valore della produzione dell'esercizio;
 - Indicazione della compagine azionaria e della composizione dell'organo amministrativo e, se esistente, di controllo, corredata da una visura camerale aggiornata.

ART. 21 – REVOCA DEI CONTRIBUTI

1. I contributi concessi sono revocati al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - a) se entro i dieci anni dal provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni, vengono meno i requisiti di cui al precedente articolo 4;
 - b) se entro dieci anni dal provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni, vengono meno i requisiti di cui al precedente art. 6;
 - c) se entro quindici anni dalla concessione del beneficio l'impresa beneficiaria trasferisce la propria sede operativa fuori dal territorio della Sardegna;
 - d) se l'impresa beneficiaria viola l'obbligo di destinazione d'uso degli investimenti agevolati previsto nell'art.8, comma 9;
 - e) se anche uno dei soci dell'impresa beneficiaria viola le disposizioni di cui al precedente art. 5, commi 8, 9 e 10 ovvero renda dichiarazioni o certificazioni false inerenti a condizioni personali rilevanti ai fini dell'ammissione al Regime di aiuti;
 - f) se entro cinque anni dal provvedimento di erogazione a saldo di cui al precedente art. 18, vengano meno i requisiti dell'impresa sulla base dei quali, ai sensi del precedente art. 13 lettera e), è stata effettuata la valutazione dell'iniziativa e/o, ai sensi del precedente art. 13, lettera f), è stata attribuita una percentuale di premialità ai fini della formazione delle graduatorie. Ai fini della presente lettera f) si intendono non più sussistenti i requisiti che abbiano subito uno scostamento in riduzione superiore al 10% rispetto ai valori indicati nella domanda di ammissione;
 - g) se, all'esito dei controlli, risulta uno scostamento in difetto delle spese superiore al 10%;
 - h) se successivamente alla concessione definitiva delle agevolazioni si accerta che siano state rese autocertificazioni e dichiarazioni inerenti la società non corrispondenti al vero.



Regione Autonoma della Sardegna

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 22 - REQUISITI

1. In sede di prima applicazione delle presenti direttive, i requisiti di cui ai precedenti artt. 4 e 5, relativamente alle Società già costituite prima dell'entrata in vigore delle presenti direttive medesime, devono sussistere alla data di presentazione della domanda.